



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2019, proposto da Associazione Siciliana della Stampa, Associazione Stampa Romana, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, nonché dai Sigg.ri Dario Fidora e Monica Soldano, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Vincenzo Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del silenzio illegittimamente serbato alle istanze presentate dai ricorrenti n.q. e in proprio quali giornalisti interessati a mezzo pec e più precisamente: 1) Assostampa Siciliana, prima diffida notificata il 02.03.2018, seconda diffida notificata in data 05.12.2018; 2) Associazione Romana della Stampa e Soldano Monica: diffida notificata il 13.07.2018, volte ad ottenere l'emanazione del provvedimento

finalizzato alla determinazione dei parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi per la professione giornalistica, ai sensi dell'articolo 9 del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alle medesime istanze mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il ricorso proposto dagli esponenti ai sensi dell'articolo 117 cpa;

Rilevato che gli istanti lamentano il silenzio inadempimento in cui sarebbe incorso il Ministero intimato rispetto alle diffide, indicate in atti, tese ad ottenere l'emanazione del decreto di determinazione dei parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi per la professione giornalistica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Lette le difese del Ministero della Giustizia;

Rilevato che la causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 9 novembre 2022;

Considerato che la domanda è infondata;

Rilevato che, come affermato dalla giurisprudenza (cfr. CdS n.1182/2015, n. 1182; n. 3798/2011), l'istituto del silenzio inadempimento non si applica allorquando si sia in presenza di atti a contenuto generale rimessi alla scelta discrezionale dell'Amministrazione e rispetto alla quale non è configurabile un interesse qualificato del privato tale da poter rivendicare l'esistenza di un 'obbligo' per

l'amministrazione di procedere all'adozione di atti a contenuto regolamentare;
Ribadito che agli atti amministrativi generali si applica il sopraesposto principio enunciato dalla giurisprudenza in ordine agli atti regolamentari, in relazione ai quali è esclusa l'ammissibilità dello speciale rimedio processuale avverso il silenzio inadempimento della p.a. (ciò in quanto tale rimedio va strettamente circoscritto alla sola attività amministrativa di natura provvedimentale, ossia finalizzata all'adozione di atti destinati a produrre effetti nei confronti di specifici destinatari);
Rilevato che, dunque, è inconfigurabile il silenzio inadempimento in relazione ad un atto, quale il chiesto decreto ministeriale, a fronte del quale non siano in alcun modo ravvisabili posizioni di interesse legittimo;

Ritenuto che, per altro, non si dà neppure un vuoto normativo, posto che i parametri di liquidazione di cui si verte possono essere desunti, comunque, in via analogica, sulla scorta del richiamo contenuto nell'art. 40 del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n 140, come dedotto in modo condivisibile dalla difesa erariale;

Ritenuto dunque di rigettare la domanda perché infondata, con assorbimento di ogni altra eccezione/questione, e di compensare le spese di lite in presenza dei presupposti di legge;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere

Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Filippo Maria Tropiano

IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO